



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

* * *

Parere n. 1.071 del 19 aprile 2024

| | |
|--------------------|--|
| Progetto: | <p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006, alla prescrizione A.9 contenuta nel Decreto direttoriale di esclusione dalla VIA prot. 24665/DVA del 29.10.2013, relativo al progetto "Variante di tracciato nei Comuni di Gubbio e Gualdo Tadino del metanodotto "Foligno - Sestino"</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 10392</p> |
| Proponente: | SNAM S.p.A. |

La Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (d'ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l'art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 recante Articolazione, organizzazione, modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- i Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020, del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica n. 157 del 10 maggio 2023; n. 196 del 13 giugno 2023, n. 249 e 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023.

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- la SNAM S.p.A. (*Proponente*) ha provveduto alla redazione del Progetto dal titolo "*Metanodotto Foligno - Sestino*" DN 1200 (48") DP 75 bar";
- il suddetto **Progetto**, con **Decreto n. 256 del 16.05.2011** del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha ottenuto il **positivo giudizio di compatibilità ambientale**, subordinatamente al rispetto, tra le altre, della **Prescrizione E.36**;
- tale positivo giudizio di compatibilità ambientale è stato espresso sulla base del **parere** della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS (*Commissione*) **n. 278 del 28.04.2009**;
- in base a quanto disposto dalla **Prescrizione E.36** "*Prima dell'inizio lavori la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una proposta di variante di progetto che preveda di rettificare il tracciato del metanodotto nella zona di Gubbio, dall'attuale progetto previsto lungo il torrente Saonda a un progetto di tracciato che si sviluppi partendo dal toponimo Biagetto, prosegua lungo la SS 219 di Gubbio e Pian d'Assino, per poi piegare all'altezza dello svincolo di Torre dei Calzolari verso la vallata della Saonda fino al toponimo "Pianacce", dove si ricongiunga con il tracciato di progetto attuale. La detta variante progettuale, che sarà inoltrata anche alla Regione Umbria per le opportune considerazioni, dovrà essere corredata della documentazione necessaria ai fini della valutazione di incidenza, di cui al DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2003, relativa all'attraversamento del detto tracciato con il SIC IT5210013 "Boschi del Bacino di Gubbio". Il progetto dovrà essere accompagnato da uno studio*

che consenta di apprezzare l'effettiva convenienza ambientale della nuova soluzione progettuale. Sono fatte salve le determinazioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito dell'esame della documentazione relativa alla sopra detta variante di tracciato, in ordine alla necessità di una verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/2006 come modificato dal D.lgs n. 4/2008";

- allo scopo di **ottemperare alla Prescrizione E.36**, con nota prot. n. 589/FAS del 04/07/2012, acquisita al protocollo DVA-2012-0016782 del 12/07/2012, il *Proponente* ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., relativa alla "*Variante di tracciato nei territori comunali di Gualdo Tadino e Gubbio*";
- per tale progetto di variante, con Decreto Direttoriale prot. DVA-2013-0024665 del 29/10/2013, il MATTM (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha disposto "*l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale*";
- in particolare, il provvedimento prot. DVA-2013-0024665 del 29/10/2013 è stato emesso sulla base del parere n. 1344 del 27/10/2013 della *Commissione*, il quale ha dettato, tra le altre, la **Prescrizione A.9**, posta in capo al **MASE**;
- con nota prot. ENGCOS/CENOR/1173/MNG del 07.09.2023, acquisita agli atti con prot. 150599/MASE del 22.09.2023, il *Proponente* ha trasmesso alla Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS – della Direzione Generale Valutazioni Ambientali del MASE (di seguito, *Divisione*) la documentazione atta alla verifica di ottemperanza alla **Prescrizione A.9** del provvedimento prot. DVA-2013-0024665 del 29/10/2013;
- **la Divisione**, con nota del 24/01/2024, prot. MASE0012828, **ha trasmesso alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS** (d'ora innanzi *Commissione*, che l'ha acquisita con prot. CTVA 0000925 del 24/01/2024) e all'ARPA Umbria **la suddetta documentazione**, per le necessarie valutazioni;
- la stessa nota del 24/01/2024, prot. MASE0012828 è stata trasmessa per conoscenza anche al *Proponente*;
- con nota del 23.02.2024, acquisita dalla Commissione con prot. 0002381/CTVA del 23.02.2024, l'ARPA Umbria ha trasmesso il proprio parere di competenza in merito alla suddetta verifica di ottemperanza alla **Prescrizione A.9**.

CONSIDERATO che, secondo quanto si evince dal Decreto n. 256 del 16.05.2011:

- "*lo scopo dell'opera è quello di garantire il trasporto dei volumi di gas attualmente immessi dai Punti di Entrata da Sud (interconnessione Italia-Algeria e interconnessione Italia-Libia) nonché lo sviluppo della capacità di questi Punti di Entrata e dei nuovi che dovessero svilupparsi nel Sud Italia (interconnessione Italia – Grecia). Inoltre, il nuovo metanodotto, insieme agli esami, costituirà un'importante magliatura della rete umbro –marchigiana e toscana e ne incrementerà così le potenzialità e l'affidabilità;*
- *l'opera è coerente con la politica energetica nazionale e comunitaria essendo direttamente collegata allo sviluppo della concorrenza e della sicurezza degli approvvigionamenti, come indicato dalla Direttiva 2003/55/CE e ribadito dalla Legge 239/04;*
- *la realizzazione dell'opera, inoltre, è coerente con gli Strumenti di Tutela e Pianificazione regionale e provinciale, nonché con i Piani Regolatori Generali dei Comuni interessati;*
- *l'opera consiste nella realizzazione di una linea di metanodotto lunga circa 135,6 km, con un diametro di 1200 mm;*
- *particolare attenzione è stata posta nei riguardi di tutte le aree SIC interferite, per le quali sono state individuate specifiche soluzioni progettuali ed è stata redatta apposita "Valutazione di Incidenza", allo scopo di determinare gli eventuali impatti dell'opera sugli ecosistemi presenti".*

CONSIDERATO altresì quanto previsto dalla **Prescrizione E.36**, già sopra richiamato.

CONSIDERATO ancora che la **Condizione Ambientale A.9** stabilisce quanto segue:

“In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, prodotte dalla realizzazione dell’opera, dovrà essere presentato un apposito progetto, in conformità a quanto stabilito dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.:

- a) *il Proponente dovrà effettuare il campionamento dei terreni nell’area interessata dai lavori per la caratterizzazione chimica e chimico-fisica di essi, al fine di accertare la piena compatibilità ambientale delle terre e rocce rispetto al loro utilizzo. Il piano di campionamento, che dovrà essere approvato dall’ARPA Umbria, dovrà considerare la potenziale presenza di sostanze inquinanti connesse con le attività antropiche e con le fonti di pressioni ambientali riscontrate sull’area interessata dai lavori;*
- b) *accertata l’idoneità del materiale scavato al riutilizzo, il Proponente dovrà redigere un apposito progetto ove vengano definiti:*
 - *le aree di scavo;*
 - *la quantità del materiale che sarà riutilizzato, la collocazione e durata degli stoccaggi temporanei dello stesso e la sua collocazione definitiva;*
 - *la quantità del materiale scavato eccedente e le modalità di rimozione, raccolta e smaltimento dello stesso e degli eventuali corpi estranei”.*

RILEVATO che:

- ai fini della verifica di ottemperanza alle Condizioni Ambientali A.9 il **Proponente ha trasmesso** al MASE i seguenti allegati, disponibili collegandosi all’indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/1015/15133>
 - o una *Relazione Illustrativa* (elaborato SPC. 00-LA-E-80040);
 - o il *Piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo*;
 - o la *Carta delle Indagini Ambientali*.

CONSIDERATO che nella *Relazione* appena citata, relativamente alla **Prescrizione A.9** in esame, **punto a)**, il **Proponente** afferma che:

“La richiesta, della messa in atto, di tutte le attività utili alla caratterizzazione chimica e chimico-fisica dei terreni nell’area interessata dai lavori, per accertarne l’idoneità all’utilizzo nel sito di produzione, trova la sua risposta nelle “best practices” già applicate da Snam Rete Gas a tale scopo, riportate ed individuate nel quadro normativo vigente.

Il D. M. 161/2012, superato dall’entrata in vigore del DPR n.120 del 13.06.2017, ha abrogato l’articolo 186 del D.Lgs. 152/2006. In considerazione del predetto aggiornamento normativo, si propone il “Piano di campionamento per la caratterizzazione delle Terre e Rocce da Scavo” (allegato 1) redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., coerentemente con quanto previsto dal D.P.R. n. 120/2017.

Si precisa inoltre che, al fine di una condivisione e approvazione delle attività di indagine che saranno svolte sul territorio regionale, il piano di campionamento non è stato limitato al solo tratto di Variante nei comuni di Gubbio e Gualdo Tadino (oggetto del provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA), ma è stato esteso per completezza di informazioni a tutta la percorrenza del Metanodotto Foligno-Sestino nella Regione Umbria.

Le terre e rocce da scavo sono state recentemente oggetto di un intervento normativo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definito dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, il quale stabilisce la nuova disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo, in vigore dal 22/08/2017.

Il regolamento riunisce in un unico testo le regole sul riutilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti abrogando sia il D.M. 161/2012 e sia l'art. 41bis del D.L.

69/2013 convertito in L. 98/2013.

Regolamenta, inoltre, l'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) e le terre e rocce provenienti dai siti oggetto di bonifica e introduce, infine, un apposito regime per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti.

Alla luce di tale regolamento, la situazione che si viene a delineare per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all'art. 184bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:

- *per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo II del D.P.R. (art. 8-19). Per tali tipologie è prevista la presentazione di un Piano di Utilizzo il cui iter procedimentale è soggetto alla disciplina dettata dagli articoli di cui sopra;*
- *per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni, ossia non superiori a 6000 mc comprese quelle prodotte in opere/attività soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dagli articoli di cui al Capo III del D.P.R. (art. 20-21). Per tali tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21;*
- *per le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA/AIA, ossia maggiori di 6000 mc prodotti in opere/attività non soggette a VIA/AIA, il riferimento è rappresentato dal Capo IV del D.P.R. che richiama gli art. 20 e 21. Pertanto, anche per queste tipologie è prevista la presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo le modalità dettate dagli articoli 20 e 21.*

Nelle disposizioni transitorie vengono fatti salvi i piani di utilizzo già approvati prima dell'entrata in vigore del regolamento che, quindi, restano disciplinati dalla previgente normativa; i progetti per i quali alla data di entrata in vigore è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati da quest'ultima, fatta salva la facoltà di presentare entro 180 giorni dal 22/08/2017, il piano di utilizzo o la dichiarazione sostitutiva ai sensi del nuovo regolamento.

L'art. 4 del D.P.R. 120/2017 stabilisce i requisiti generali affinché le terre e rocce da scavo possano essere sottoposte al regime dei sottoprodotti.

I punti di indagine proposti (con prelievo di campioni da sottoporre ad analisi di laboratorio) sono ubicati lungo il tracciato ove è prevista la posa della condotta tramite trincea di scavo a cielo aperto ed in corrispondenza degli impianti di linea, si procederà alla caratterizzazione ambientale delle TRS preliminarmente all'inizio dei lavori e secondo i criteri definiti dal D.P.R. del 13.06.17 n.120 nel caso delle infrastrutture lineari. Si prevede di eseguire un punto di campionamento almeno ogni 500 metri lineari (compatibilmente all'accessibilità dei luoghi), spinto sino alla profondità di 3,00 metri dal piano campagna in corrispondenza di ciascuno dei quali saranno prelevati n.3 campioni di terreno.

Si specifica che gli impianti lungo la linea in progetto sono stati considerati assimilabili ai "punti di linea", così come definiti dal D.M. 17/04/08; pertanto, non è stata prevista in queste zone una griglia di campionamento, così come per le aree impiantistiche estese, in cui i campionamenti variano in base alle loro dimensioni, secondo i criteri minimi riportati nella tabella 2.1, di cui all'Allegato 2 del D.P.R. n° 120 del 13/06/2017".

CONSIDERATO altresì che nella stessa *Relazione*, relativamente alla **Prescrizione A.9** in esame, **punto b)**, il **Proponente** riporta che:

In seguito all'approvazione da parte dell'ARPA Umbria ed all'esecuzione del "Piano di campionamento per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo", verrà redatto il "Piano

di Utilizzo” riguardante la gestione delle terre e rocce da scavo che proverranno dalla realizzazione delle opere in oggetto e che verranno riutilizzate all’interno del medesimo sito di produzione. Tale piano verrà redatto in conformità a quanto previsto nell’Allegato 5 del DPR 120/2017.

Si ritiene infatti che il materiale da scavo proveniente dal sito oggetto degli interventi previsti a progetto, in applicazione dell'articolo 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, sia da considerarsi come sottoprodotto di cui all'articolo 183, comma 1, lettera qq), del medesimo decreto legislativo, rispondendo ai seguenti requisiti:

- *il materiale da scavo è generato durante la realizzazione di un'opera, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;*
- *il materiale da scavo verrà utilizzato, in conformità al Piano di Utilizzo:*
 - *o nel corso dell'esecuzione della stessa opera, nel quale è stato generato, o di un'opera diversa, per la realizzazione di rinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;*
 - *o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;*
 - *o il materiale da scavo è idoneo ad essere utilizzato direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- *il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui al precedente punto, soddisfa i requisiti di qualità ambientale previsti dalla vigente normativa.*

Il piano di utilizzo del materiale da scavo costituirà il riferimento a cui l’impresa esecutrice dovrà in ogni modo attenersi per concorrere alle finalità del DPR 120/2017, ossia al miglioramento dell’uso delle risorse naturali e alla prevenzione della produzione di rifiuti. In tal modo, vista anche la localizzazione del sito di realizzazione dell’opera, sarà possibile ridurre in maniera significativa il flusso di automezzi pesanti in uscita ed in ingresso, con conseguenti benefici per la viabilità ordinaria esterna alle aree in oggetto e riduzione dell’impatto ambientale derivante”.

RILEVATO che ARPA Umbria, nella propria nota del 23.02.2024, acquisita dalla Commissione con prot. 0002381/CTVA del 23.02.2024, riporta che:

“La condizione A.9 riguarda la gestione delle terre e rocce derivanti dagli scavi funzionali alla realizzazione dell’opera in regime di sottoprodotti. Il quadro normativo ad oggi vigente è mutato rispetto a quello esistente al momento dell’istruttoria per l’emissione del provvedimento in oggetto e a tale fine il Proponente, nell’elaborato SPC. 00-LA-E-80040, ha ricostruito in modo condivisibile il percorso tecnico e amministrativo che intende adottare per assicurare la corretta gestione dei materiali da scavo.

Si osserva, tuttavia, che la prescrizione A.9 si compone, in realtà, di due attività tra loro connesse e consequenziali: la prima riguarda la definizione del piano di indagini, la seconda la definizione di dettaglio degli aspetti qualitativi, quantitativi e di effettiva utilizzazione dei materiali da scavo.

*La documentazione trasmessa dal Proponente **si ritiene sia idonea a provare l’ottemperanza del punto a) della condizione ambientale A.9.** Infatti, il piano di campionamento prevede di eseguire un punto di campionamento almeno ogni 500 metri lineari, spinto sino alla profondità di 3,00 metri dal piano campagna, in corrispondenza di ciascuno dei quali saranno prelevati n.3 campioni di terreno, per un totale di 164 punti di campionamento.*

Per quanto sopra, pertanto, si ritiene che la formulazione proposta sia rispondente anche a quanto prescritto dal DPR 120/2017.

*Invece, per quanto riguarda il successivo **punto b)**, al momento non è possibile formulare valutazioni definitive. Infatti, solo dopo l’esecuzione delle attività descritte nel piano di campionamento e la redazione del conseguente piano di utilizzo, così come indicato anche dallo stesso Proponente, potrà essere definitivamente verificata la sussistenza di tutte le condizioni per la gestione dei materiali da scavo provenienti dall’opera nel rispetto di quanto previsto nel DPR 120/2017 e, quindi, anche la completa ottemperanza della condizione in oggetto“.*

VALUTATO che:

- il **Proponente** ha fornito indicazioni sufficienti alla verifica di ottemperanza relativa al **Punto a)** della **Prescrizione A.9**;
- la **Prescrizione A.9**, relativamente al **Punto b)**, potrà essere definitivamente ottemperata solo *dopo l'esecuzione delle attività descritte nel piano di campionamento e la redazione del conseguente piano di utilizzo.*

la Sottocommissione VIA

per le ragioni indicate in premessa sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

La Prescrizione A.9 del Decreto Direttoriale prot. 24665/DVA del 29.10.2013, relativa al progetto "Variante di tracciato nei Comuni di Gubbio e Gualdo Tadino del metanodotto Foligno - Sestino", risulta:

- **ottemperata** relativamente al **Punto a)**;
- **non ottemperata** ma ottemperabile relativamente al **Punto b)**.

La Coordinatrice della Sottocommissione VIA

Avv. Paola Brambilla